



Come già riportato nella nota di commento pubblicata il 10/01/25 sul sito della Società, la Legge n. 203/2024, fra le varie modifiche apportate, aveva aggiornato anche l'art. 65 del D-lgs. 81/08, permettendo l'uso di locali sotterranei o semi sotterranei purché in assenza di inquinanti ed emissioni di agenti nocivi e nel rispetto dei requisiti specifici degli ambienti di lavoro relativi ad aerazione, illuminazione e microclima, indicati nell'Allegato IV dello stesso decreto legislativo 81/08. A tal proposito la norma ha attribuito all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la competenza a vigilare e autorizzare l'uso dei locali suddetti per lo svolgimento di attività lavorativa e viene stabilito che il datore di lavoro dovrà comunicare l'utilizzo di tali locali all'INL tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione necessaria, con un meccanismo di silenzio assenso, trascorsi 30 giorni, per consentirne l'utilizzo.

Con successiva nota 811 del 29 Gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni e precisazioni, sia, per esempio, per le situazioni che possano prevedere la presenza di gas radon, sia in relazione all'espletamento dei controlli.

Recentemente, con la nota n. 5945/2025 del 8 luglio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla gestione del regime autorizzativo previsto dall'art. 65 del D.lgs. 81/2008, la modulistica e i relativi controlli e sanzioni.

In particolare vengono esplicitati i seguenti punti:

**Definizioni:** Constatata l'assenza di una definizione univoca su base nazionale di "locale interrato" e "locale seminterrato", l'INL chiarisce che ai fini delle comunicazioni in deroga si dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente.

**Esclusioni:** Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i locali tecnici (locali caldaia, spogliatoi, bagni ecc.) e tutti i locali con presenza lavorativa occasionale e inferiore a 100 ore/anno (es. vani tecnici, bagni, spogliatoi, locali caldaia, ecc.).

**Documentazione:** Le comunicazioni, al fine dell'utilizzo dei locali per le lavorazioni indicate dovranno contenere obbligatoriamente una relazione descrittiva delle attività svolte (attestante l'assenza di emissioni nocive ed il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato IV, in quanto applicabili) e l'asseverazione di un tecnico abilitato su agibilità, igiene, sicurezza e conformità impiantistica.

**Vigilanza:** Questa verrà modulata sulla base del riscontro della regolarità delle comunicazioni e sulla maggiore o minore correttezza e completezza rilevata. Su questo specifico aspetto viene indicato che l'INL porrà maggiore attenzione (con eventuali approfondimenti se ritenuti necessari) a quelle situazioni in cui le comunicazioni si riferiscano ad attività potenzialmente a rischio, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, falegnameria, tipografia, tinto-lavanderie, ecc.

**Sanzioni:** L'uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta violazione dell'art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali. La nota riporta a questo proposito esempi e possibili scenari.

Pur apprezzando da parte di INL la volontà di fornire con questa ulteriore nota utili precisazioni e definizioni, si evidenzia, come già menzionato in precedenza, che occorrerebbe, per coerenza, intervenire anche sul punto 1.2.4 dell'allegato IV per quanto riguarda la "deroga" all'uso dei locali con altezze inferiori, coordinando ed equiparando la prassi amministrativa proposta per il nuovo art. 65. Si ribadisce tuttavia anche la necessità di prevedere, nella stesura di questi documenti, il contributo dei Medici del Lavoro e della loro specifica professionalità, ciò al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione mirate a garantire la salute dei lavoratori in tutta la sua complessità.